

REGOLAMENTO (UE) N. 618/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2012

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. La tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto di dette classificazioni armonizzate e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate.
- (2) Il comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha emesso alcuni pareri in merito alle proposte di classificazione e d'etichettatura armonizzate di sostanze, presentate all'ECHA a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base di tali pareri nonché delle osservazioni comunicate dalle parti interessate, è opportuno modificare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di armonizzare la classificazione e l'etichettatura di talune sostanze.
- (3) È opportuno che le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, non si applichino immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo per permettere agli operatori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di commercializzare le scorte esistenti. Sarà necessario inol-

tre prevedere un determinato periodo per consentire agli operatori di adempiere gli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, in particolare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽³⁾.

- (4) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consente l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza su base volontaria prima del 1° dicembre 2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

- (1) La tabella 3.1 è così modificata:
- (a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell'allegato I sono sostituite dalle voci di cui al medesimo allegato;
- (b) le voci riprese nell'allegato II sono riportate secondo l'ordine delle voci inserite nella tabella 3.1.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

